

RELIGIONI IN CARCERE

ROBERTO M. GENNARO*

SOMMARIO: 1. I termini del problema. – 2. Un'esperienza empirica. – 3. La situazione all'esterno dei penitenziari. – 4. La situazione all'interno dei penitenziari. – 5. Gli islamici. – 6. L'imam. – 7. I cattolici. – 8. Le altre confessioni. – 9. La religione e il diritto penale. – 10. Conclusioni.

1. I termini del problema

Le norme a difesa del detenuto straniero hanno storicamente rappresentato un importante episodio di cultura giuridica, reso possibile dal contesto culturale particolarmente favorevole che fece seguito al secondo conflitto mondiale. Il desiderio di scongiurare il possibile ripetersi degli orrori consegnati dalla guerra permise di raccogliere un ampio consenso intorno a un programma di difesa dei diritti dell'uomo. La Convenzione di Ginevra del 1954 rappresentò il primo passo di un lungo percorso, concluso a distanza di qualche decennio dagli atti di formale ricezione degli accordi negli ordinamenti giuridici dei Paesi firmatari. Lungo il cammino, però, è andato perso molto dello slancio originario, cosicché la concreta incidenza di tali intese sulle strutture giuridiche dei singoli Paesi ha finito con l'essere solo marginale.

A segnare una rilevante distanza tra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti ha di certo contribuito il ridimensionamento del diritto internazionale e dei suoi istituti, ben lontani dal poter rappresentare gli auspicati strumenti di programmazione di un indirizzo politico sovra-nazionale. A ciò va anche aggiunto un limite intrinseco alla normativa stessa rappresentato dal suo marcato carattere etnocentrico, ossia dall'essere stata concepita intorno alle presumibili difficoltà di un individuo appartenente al c.d. mondo occidentale. Per tale ragione molte delle disposizioni previste si sono rivelate inoperanti, per impossibilità di funzionamento o per

* Università di Catania.

semplice inutilità, nei confronti di soggetti di diversa provenienza geo-politica.

Lo scenario che fa attualmente da sfondo a tale normativa, o a ciò che ne rimane, appare radicalmente mutato, segnato dall'inquietudine che il terrorismo di matrice islamica ha generato colpendo anche in quei Paesi che avevano attraversato immuni i due conflitti mondiali. La diffusione di un generale senso di insicurezza e il pesante tributo di vite umane sono però solo una parte delle ripercussioni causate dall'"attacco all'occidente", dal momento che preoccupanti riflessi si sono avuti anche nella vita quotidiana dei cittadini, sempre più spesso chiamati a rinunciare alla normale fruizione di diritti fondamentali. In alcune realtà e in alcuni contesti specifici (come la gestione dei prigionieri e dei carcerati negli Stati Uniti o in Inghilterra) si è infatti giunti a politiche di sospensione delle normali garanzie civili, ritenute scelte dolorose ma necessarie dinnanzi a un nemico che si propone di minare le stesse basi del sistema occidentale.

Gli attacchi terroristici, dunque, hanno avuto effetti importanti non solo su molte delle attività quotidiane, ma anche sul modo con cui in alcuni Paesi vengono amministrati gli strumenti giuridici. Di certo l'intensità di tali fenomeni varia da Paese a Paese, ma non esiste uno Stato che non abbia legiferato d'urgenza misure speciali anti-terrorismo sacrificandovi, in tutto o in parte, la propria tradizione liberale.

Come è noto, la matrice ideologica su cui poggiano le organizzazioni terroristiche è una particolare interpretazione dei precetti della religione islamica. Il c.d. "integralismo" islamico, però, anche se rappresenta nei numeri una corrente minoritaria - ancor più nelle versioni che propugnano la necessità della guerra contro gli infedeli - viene molto spesso percepito come il contenuto spirituale più autentico e condiviso dalla popolazione di fede musulmana, acuendo le difficoltà del rapporto tra islamici e cristiani, invero mai particolarmente felice. Il mondo islamico moderato fatica non poco a contrastare questa visione radicale dell'islam, che rischia pertanto di diventare lo strumento ideologico attraverso cui legittimare azioni violente finalizzate all'eliminazione degli "infedeli".

L'accento posto, a torto o a ragione, sul carattere discriminante della religione nella genesi di un conflitto di civiltà ha suscitato in molti Paesi dell'occidente istinti reattivi nella popolazione, a causa di una percezione dello straniero ormai alterata, contrassegnata dal timore e dal sospetto del diverso che sembra percepibile anche nell'universalizzato uso del termine "clandestino", impiegato per additare individui in condizioni estremamente distanti le une dalle

altre.

Molti di questi "clandestini" sono destinati ad attraversare una esperienza detentiva nei nostri istituti penitenziari, anche a causa della rilevanza penale attribuita dal testo unico sull'immigrazione all'ingresso nel nostro Paese di soggetti privi di un legittimo titolo di permanenza. Si tratta probabilmente di uno di quei casi in cui la cura risulta peggiore del male, contribuendo non poco alla plausibilità di previsioni che attendono, nel breve periodo, una presenza straniera nelle carceri italiane superiore alla soglia di un terzo del totale. Si consideri infatti che gli ingressi dalla libertà sono ormai quasi equamente distribuiti tra italiani e stranieri, mentre tra il 2004 e il 2006 la percentuale di ingressi conseguenti a una violazione delle disposizioni sull'immigrazione è passata dal 4 al 16.6%.

La rilevanza del profilo religioso connesso a questi fenomeni discende con evidenza da questi numeri e dalla considerazione che, per note ragioni geo-politiche, la religione musulmana è quella largamente più rappresentata tra gli stranieri che entrano in contatto con il nostro sistema penitenziario. Da queste riflessioni, pertanto, deriva la necessità di verificare l'esistenza nei nostri istituti detentivi delle condizioni indispensabili alla libera professione di culti religiosi diversi da quello cattolico, riservando una particolare attenzione a quello islamico.

I problemi da affrontare sono molteplici, e coinvolgono aspetti che possono definirsi strutturali come il rinvenimento degli spazi necessari per la preghiera o gli interventi necessari a garantire il rispetto dei molteplici precetti religiosi, insieme con altri di natura "burocratica" come, ad esempio, i presupposti e i controlli necessari sulla procedura di nomina dei ministri del culto.

2. Un'esperienza empirica

Il novero delle confessioni religiose presenti nei nostri penitenziari è molto ampio, e comprende oltre coloro che professano le "grandi" religioni storiche (cattolicesimo, islamismo, buddismo, induismo) anche un consistente numero di stranieri dediti a culti spesso definiti "minori" come i testimoni di Geova, gli avventisti del settimo giorno, gli evangelici, etc.

La complessità di tale situazione ha suggerito l'opportunità di supportare l'analisi con una rilevazione empirica, eseguita in dodici case circondariali distribuite su tutto il territorio nazionale, che ha visto coinvolti oltre seicento detenuti di settanta nazionalità diverse.

Lo studio si è proposto di verificare – attraverso il continuo riferimento alla normativa internazionale in materia di diritti del detenuto- la condizione complessiva degli stranieri reclusi in penitenziari italiani, provando a chiarire i termini concreti della situazione in cui si vengono a trovare individui cui andrebbe garantito l'esercizio di tutti quei diritti non incompatibili con l'esperienza detentiva. Tra questi, naturalmente, quello della libera professione del proprio credo religioso.

Tutti gli istituti penitenziari visitati sono case circondariali, i più adatti alle finalità di questo studio essendo destinati ad accogliere ogni tipologia di soggetti, dagli imputati in attesa di giudizio ai condannati c.d. definitivi. Gli istituti presentano caratteristiche strutturali e funzionali abbastanza omogenee, innanzitutto nel numero totale dei detenuti ospitati, non inferiore alle 700 unità e con punte massime superiori alle mille.

Le interviste sono state individuali, condotte sottoponendo un breve questionario e senza intermediazione di educatori, psicologi o assistenti sociali. Solo di rado gli incontri si sono svolti sotto la supervisione di personale di polizia penitenziaria.

Il campione è interamente composto da uomini, di età compresa tra i 18 ed i 68 anni, dato che i problemi connessi alla detenzione di una donna possiedono una specificità di cui è impossibile tener conto in una ricerca "mista".

La scelta dei soggetti da intervistare è stata in genere effettuata dal personale di polizia penitenziaria, sulla base delle diverse e contingenti esigenze logistiche. Nessuno dei seicentotré detenuti incontrati è stato in alcun modo costretto a partecipare alla ricerca, che ha riscontrato un livello di partecipazione molto soddisfacente e un irrisorio numero di casi di rifiuto all'incontro, peraltro circoscritti al primo giorno d'ingresso in alcune strutture.

Ogni istituto ha provveduto a organizzare gli incontri con i detenuti stranieri secondo le modalità ritenute più adatte a garantire le imprescindibili condizioni di sicurezza. Per tale ragione non è stato possibile ottenere il medesimo numero di interviste nel corso di ogni visita, poiché differenti sono stati il tempo di permanenza accordato, la libertà di movimento concessa, la scelta del luogo dove effettuare le interviste (a volte nella zona detentiva, altre volte in una sala esterna alla stessa), etc. Nella maggior parte dei casi, comunque, si è operato supportati dalla fattiva collaborazione dell'intero staff degli operatori penitenziari, dalla Direzione al personale di polizia penitenziaria fino agli educatori, che hanno fatto davvero tutto il possibile per garantire un buon esito della visita senza pregiudicare i contenuti e le cadenze della loro quotidiana attività.

Importanza decisiva per il buon esito del lavoro ha avuto il rapporto di collaborazione instauratosi con il Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria, in particolare con la Direzione generale dei detenuti e del trattamento cui è toccato l'onere di rilasciare le autorizzazioni all'ingresso negli istituti, ingresso che è sempre avvenuto *ex art.* 117 comma 2 del d.P.R. 230/2000, con comuniche alla Direzione della casa circondariale delle date previste con un sufficiente margine di preavviso, non inferiore ai quattro giorni ed in genere non superiore ai sette.

3. La situazione all'esterno dei penitenzieri

A partire dalla seconda metà degli anni sessanta, l'Europa venne interessata da fenomeni migratori che coinvolsero milioni di persone, la cui accoglienza venne favorita anche dagli accordi che seguirono lo sgretolamento degli imperi coloniali. I risultati dell'integrazione vennero in più di un'occasione considerati molto positivi, alimentando spunti di riflessione che confluirono anche nella teoria della c.d. "multiculturalità". Secondo i sostenitori di tale pensiero la convivenza di modelli culturali distanti fra loro all'interno della medesima comunità non era soltanto possibile ma auspicabile, dal momento che per questa via si sarebbe ottenuto l'arricchimento del patrimonio culturale complessivo di ogni società.

L'esperienza vissuta da Paesi come Olanda, Francia, Inghilterra, Germania e più in generale nell'area scandinava fornì ulteriore sostegno a tale teoria, posto che a un notevole incremento nel numero degli stranieri residenti non fece seguito l'insorgenza di fenomeni di instabilità sociale.

Il nuovo secolo ha, però, portato con sé eventi che hanno profondamente alterato la percezione dello straniero, al punto da rendere diffusa la convinzione di un prossimo, e quasi inevitabile, scontro tra civiltà. In questo quadro si sono da ultimo innestate le violente reazioni delle seconde generazioni di immigrati, nati nel Paese che accolse i propri genitori ma ancora lontani dal poter usufruire delle medesime opportunità riservate agli altri cittadini. Si è così assistito alle rivolte nelle *banlieues* francesi, al profondo disagio dei pakistani inglesi, alla chiusura estremistica dei nordafricani in Olanda, etc.

Siamo dunque di fronte a un significativo quanto generalizzato mutamento del rapporto con lo straniero, riconoscibile anche dai contenuti "protezionistici" delle politiche di immigrazione adotta-

te in molti Paesi europei. Una sensibile accelerazione dei processi migratori, causata in modo particolare dalla instabilità socio-politica di molte realtà del continente africano e dell'est dell'Europa, non ha così trovato riscontro in una equivalente disponibilità alla ricezione di tali flussi. L'incremento del numero di accessi irregolari e del deprecabile traffico degli immigrati, che ha trovato nel canale di Sicilia la porta d'accesso principale, ha posto dinnanzi al potere politico un quesito dalla difficile soluzione. Di certo in sede europea la risposta italiana a tale problema è stata più volte ritenuta inadeguata, perché troppo caratterizzata in senso solidaristico e noncurante delle conseguenze prodotte sull'efficacia delle normative sull'immigrazione dei singoli Stati membri: agevolati dall'assenza di controlli alle frontiere, infatti, per questi soggetti sarebbe piuttosto semplice raggiungere altre destinazioni europee utilizzando l'Italia anche solo come porta d'ingresso.

I fenomeni migratori che invece hanno avuto l'Italia come destinazione finale sono una realtà relativamente recente, e dai contenuti numerici ridotti, rispetto a quanto occorso in buona parte del continente europeo. Ciò nonostante negli ultimi anni, e in alcune zone in modo particolare, la presenza di residenti stranieri è considerevolmente aumentata anche nel nostro Paese. Le cifre ufficiali relative alle varie zone geografiche mostrano distanze notevoli tra Nord e Sud, con una netta preminenza delle città del nord dove è più semplice accedere a una posizione lavorativa stabile. Si tratta tuttavia di numeri che possono esprimere solo una verità incompleta, poiché in entrambi i contesti è difficilmente quantificabile il contributo sommerso prestato da immigrati irregolari negli impieghi stagionali o in altre attività produttive (l'edilizia ad esempio).

Il rapporto con lo straniero ha attraversato anche nel nostro Paese due fasi ben distinte. Nella prima il sentimento prevalente nel cittadino italiano è stato la solidarietà verso l'immigrato, sostituito nella seconda da una diffusa e preoccupante insofferenza. Tra le cause principali di questa alterazione vi è il convincimento che il degrado di molte realtà urbane, e l'incremento di crimini di particolare efferatezza a danno soprattutto di donne e bambini, siano fenomeni connessi con la crescita della presenza straniera.

Il risalto garantito a episodi criminali che coinvolgono immigrati, molto spesso irregolari, e il forte impatto emotivo che ne discende, contribuiscono a rendere difficoltoso ogni tentativo di seria riflessione sia sui numeri della devianza straniera che sul senso della stessa presenza straniera. Non mancano aneliti di chiusura delle frontiere, mentre il dialogo con le comunità ospitate si fa sempre più difficile a causa di posizioni che lasciano trasparire una

scarsa disponibilità all'integrazione, intesa come accettazione delle strutture sociali del Paese ospitante.

Non può tacersi che condizione necessaria affinché si possa avere "integrazione" all'interno di una società è, infatti, la disponibilità di tutti i soggetti chiamati all'interazione a coordinare le proprie azioni con quelle degli altri, accettandole. La disposizione all'integrazione, nei suoi termini di conformità con l'ideologia, i sentimenti, le azioni di altri, risulta inoltre tanto più facile quanto più coloro che rappresentano il gruppo di riferimento appaiono certi delle loro azioni. La realizzazione di tali condizioni traspare da un basso livello di conflitto sociale, e dalla tendenza del gruppo che si inserisce ad assumere, nel corso del processo, le caratteristiche sociali e culturali più qualificanti della collettività più ampia. Il buon esito di questo processo dipende anche dal grado di attrazione esercitato e dalla solidità percepita del gruppo "inglobante", oltre che dall'utilità riconosciuta all'inserimento. La nostra società attraversa però un momento di evidente difficoltà, in cui si fatica a trovare e raggiungere il consenso su una base di valori condivisibili, che di certo non contribuisce a rinforzare questo processo.

Questo percorso riceve scarso sostegno anche dal mondo politico, che troppo spesso dimostra la propensione ad affrontare tali problemi con superficialità e con poca coerenza. Oltre alle già citate norme in materia d'immigrazione si considerino, a titolo esemplificativo, anche casi come quello della chiusura della scuola islamica non autorizzata di via Quaranta a Milano. Tale istituto era stato costituito e gestito da alcuni genitori, privi dei titoli necessari all'insegnamento, con l'obiettivo di garantire ai bambini un'istruzione coerente con la loro cultura d'origine. Le critiche avanzate da diversi esponenti politici al provvedimento di chiusura si pongono come chiara dimostrazione dell'assenza di una prospettiva di medio e lungo termine, che sappia definire e far rispettare le regole necessarie a ogni processo d'integrazione.

È proprio dinnanzi a casi simili che il multiculturalismo mostra i suoi limiti, incapace di fornire risposte convincenti in una società multietnica.

La diffusione nel nostro Paese di culti diversi da quello cattolico discende dal più generale fenomeno di crescita della presenza straniera. I movimenti migratori che ci coinvolgono originano da zone, come il Maghreb, di salda tradizione islamica e questo spiega perché gli indici di crescita delle diverse religioni sono molto distanti fra loro.

In Italia i musulmani sono circa 850 mila e rappresentano la seconda comunità religiosa per numero di fedeli, ma non esiste anco-

ra un accordo formale tra Stato e comunità islamiche. La difficoltà di giungere a un'intesa, come già accaduto per altre confessioni, scaturisce dall'assenza di una controparte certa con cui dialogare. Una istituzione centrale, dotata di una struttura gerarchica e di rappresentatività verticale, non esiste, sostituita da numerose associazioni più o meno grandi che si ritengono singolarmente legittimate a esprimere le opinioni della maggioranza dei musulmani presenti in Italia.

Questa situazione di stallo contribuisce a lasciare irrisolte alcune tematiche di primaria importanza, e ad alimentare la preoccupante diffusione tra i cittadini italiani di opinioni negative e atteggiamenti ostili verso l'islam. Queste posizioni coinvolgono anche alcuni parlamentari italiani, che hanno pubblicamente e ripetutamente manifestato la convinzione che gli immigrati (e quelli musulmani in particolare) rappresentino una minaccia per l'identità nazionale, che a loro debba essere ascritta la responsabilità del deterioramento della sicurezza pubblica e che sia del tutto utopistico nutrire la speranza di una loro integrazione nella società italiana.

Il rischio insito nella diffusione di questo atteggiamento fobico nei riguardi dell'islam è che possa condurre a un rafforzamento dell'identità musulmana intorno a sentimenti condivisi di vulnerabilità, esclusione e incomprensione da parte della società di accoglienza. In altri termini si consegnano ampi spazi e argomenti convincenti ai sostenitori di posizioni di chiusura radicale verso l'occidente.

L'insufficiente conoscenza della diversità delle comunità musulmane presenti nel Paese fa sì che la maggioranza della popolazione italiana non distingua, quando parla dell'islam, tra le loro diverse posizioni. Si cade così con frequenza nella semplificazione secondo cui i musulmani in Italia si dividono in due categorie: da una parte, i "moderati", in genere identificati con i musulmani "laici" che considerano l'islam una semplice eredità culturale, ma hanno abbandonato la pratica della religione; dall'altra, gli integralisti che vengono a coincidere con i "terroristi". La realtà è chiaramente molto più complessa.

Innanzitutto l'islam laico appare un fenomeno di minoranza, sovra-rappresentato dai media che concedono ampia visibilità a opinioni "rassicuranti", ma forse con scarso seguito fra gli immigrati. Appare più corretto considerare la presenza nel panorama italiano di una vasta gamma di islamici, distinti sia per provenienza geografica (un musulmano senegalese o turco non è uguale a un musulmano marocchino o a uno albanese) sia per orientamento culturale.

La distinzione tra moderati e integralisti nasce anche dalle strutture delle associazioni islamiche in Italia, cui si fa spesso riferimento allorché si decide di “censire” la popolazione islamica: più precisamente, essa risiede nel fatto che le associazioni più rappresentative hanno una dirigenza fondamentalista, mentre quelle che hanno una dirigenza non fondamentalista appaiono poco rappresentative. In realtà la maggioranza degli immigrati non è in contatto con alcuna associazione, e non è definibile né come “moderata” nel senso che a questo termine si è soliti dare, né come fondamentalista. Piuttosto è conservatrice, fortemente ancorata a valori e simboli islamici, come la refrattarietà a ogni tipo di accostamento storico-critico al Corano o l’uso del velo per le donne, ma appare nello stesso tempo aperta all’integrazione, o almeno al dialogo, con la democrazia italiana su temi quali i diritti umani o lo statuto da attribuire alle donne e ai non musulmani.

La comunità islamica in Italia possiede altre due caratteristiche peculiari. La prima è quella di essere composta da individui arrivati in un breve periodo di tempo, al contrario degli altri Paesi europei, dove l’afflusso è stato graduale e lungo periodi di tempo molto più lunghi. La seconda è la presenza al suo interno di una grande varietà etnica, che la differenzia in modo sensibile da Paesi come la Francia, dove la grande maggioranza dei quasi 5 milioni di islamici è di origine nordafricana, la Germania dove i musulmani (3,2 milioni, corrispondenti al 3,8% della popolazione) sono per lo più turchi, o dalla Gran Bretagna, che vanta una massiccia presenza soprattutto di indiani e pakistani (circa 2 milioni, pari al 3,4% della popolazione).

Secondo una ricerca condotta dalla Fondazione per le iniziative e gli studi sulla multietnicità di Milano¹, in Italia il 46.1% dei musulmani maggiorenni frequenta le moschee e gli altri luoghi di culto islamici, con un valore prossimo al 49.7% dei cattolici che vanno regolarmente in chiesa. I musulmani residenti in Italia vanno però in moschea in quote molto diverse a seconda della regione nella quale abitano: la maggioranza abbondante al Nord, pochissimi al Sud, dove spesso mancano moschee o altri luoghi organizzati per la preghiera. Secondo gli autori della ricerca, che è stata condotta su un campione rappresentativo di immigrati maggiorenni, le percentuali di musulmani che affermano di recarsi in moschea è alta anche in considerazione del fatto che la preghiera comune non è un dogma irrinunciabile per l’islam, che lascia ampia libertà per

¹ *Undicesimo rapporto sulle migrazioni*, a cura della Fondazione Ismu, Franco Angeli, Milano, 2005.

pratiche di preghiera individuali.

A risultati equivalenti giungono anche Gritti e Allam² che segnalano il 30% dei musulmani intervistati in Italia come non praticante o laico, mentre circa la metà degli intervistati ha dichiarato di frequentare regolarmente i luoghi di culto.

La Costituzione italiana garantisce agli esponenti di ogni confessione religiosa pari libertà innanzi alla legge, insieme al diritto di organizzarsi attraverso propri statuti a condizione che questi non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Ogni individuo ha inoltre il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

La rapidità con cui l'espansione dell'islam ha avuto luogo nel nostro Paese ha reso tuttavia problematica la gestione di una collettività così ampia, per lungo tempo priva dei luoghi e degli spazi necessari per la preghiera. I rapporti con i cittadini, infastiditi dinanzi ad assembramenti nei cortili dei condomini, all'occupazione di alcune vie, etc., si sono di conseguenza avviati verso un rapido deterioramento. Queste difficoltà non hanno risparmiato neanche le realtà tradizionalmente considerate più "aperte" ai bisogni delle minoranze, anche a causa di congiunture economiche negative che hanno reso politicamente insostenibile la destinazione di risorse pubbliche a favore di minoranze straniere, per quanto numerose.

Ulteriore riprova dell'importanza del problema è l'interesse riservato anche dai nostri servizi segreti, che nell'ultima Relazione al Parlamento (2007) hanno censito ben 696 moschee e associazioni islamiche in Italia, il doppio rispetto alle 351 del 2000.³

Il Sisde mostrava particolare attenzione anche alla presenza di 158 scuole islamiche e coraniche, le più numerose delle quali sono in Emilia Romagna (25), Toscana (18) e Veneto (16). Le ragioni di un così accurato interessamento da parte della nostra *intelligence* risiedono nel timore che questi luoghi possano venire impiegati anche per spingere gli islamici moderati verso una radicalizzazione delle proprie posizioni. Per gli stessi motivi molta considerazione è riservata alla problematica dell'insegnamento religioso, puntando

² R. Gritti, M. Allam, *Islam, Italia*, Guerini e Associati, Maggio 2001.

³ In verità in Italia esistono solo 3 grandi moschee con minareto, la più antica delle quali è stata inaugurata a Catania nel 1980 grazie ai finanziamenti della Libia. Le altre due sono la Moschea Al Rahaman a Segrate (Milano), costruita nel 1988 da immigrati e convertiti musulmani, e quella sul Monte Antenne a Roma, la più grande moschea d'Europa, aperta nel 1995 e finanziata principalmente con capitali provenienti dall'Arabia Saudita.

a prevenire zone grigie dove i reclutatori della jihad possano godere di libertà di manovra, specialmente nella "reislamizzazione" in senso estremista di elementi naturalizzati.

In particolare, nelle analisi del Sisde era segnalata la presenza sul territorio nazionale di centri di aggregazione islamica attestati su posizioni oltranziste, che ospitano soggetti e iniziative di taglio integralista. Questi ambienti, rileva la Relazione, possono avere il «maggiore interesse a strumentalizzare il risentimento innescato da taluni eventi internazionali».

Le medesime preoccupazioni hanno spinto la Commissione europea a mettere in programma, entro l'autunno, una mappatura di tutte le moschee del Vecchio Continente per avere un quadro il più possibile chiaro di chi le finanzia, chi sono gli imam e cosa predicano.

4. La situazione all'interno dei penitenzieri

Il rapporto fra gli stranieri e la professione del loro credo religioso appare dunque argomento da trattare con estrema cautela. Ogni analisi che mira a descrivere i contenuti di tale rapporto all'interno di una struttura detentiva richiede una prudenza ulteriore, dal momento che le opportunità di strumentalizzazione del risentimento verso l'occidente sono in questo caso agevolate e potenziate dallo stato di reclusione e dalle difficoltà che ne conseguono. Un rischio che è forse ancora più evidente in quei soggetti incorsi in una condanna a causa dell'approdo nel nostro Paese privi di un legittimo titolo di permanenza, secondo quanto disposto dal già ricordato Testo Unico sull'immigrazione.

L'analisi empirica ha evidenziato che la normativa in materia, sia quella nazionale che quella internazionale, va incontro a limiti di efficacia piuttosto importanti. Nei suoi termini concreti ciò contribuisce a definire il disagio in cui incorre l'amministrazione penitenziaria, incapace di far fronte a difficoltà, solo per citarne alcune, linguistiche e alimentari, a quelle dettate dalla mancanza del sostegno familiare e a quelle relative alla libera professione del proprio credo religioso.

La Convenzione di Ginevra dispone in proposito, ai punti 41 e 42, che durante la permanenza in un istituto penitenziario, per quanto possibile, ogni individuo deve poter professare liberamente la propria religione. Ciò significa mettere il detenuto nella condizione di poter rispettare i propri obblighi religiosi e di poter disporre, ove ne faccia richiesta, dei testi necessari. Inoltre, qualora

si venga a costituire un numero sufficiente di appartenenti al medesimo credo, va nominato un ministro del culto che offra supporto spirituale in momenti sia collettivi sia individuali, in quest'ultimo caso solo quando siano richiesti dal detenuto.

La normativa attualmente in vigore nel nostro Paese ha inteso riproporre i medesimi contenuti della Convenzione, senza però averne prima risolto alcuni nodi, in primo luogo l'evidente visione etnocentrica che ne sta alla base. Il limite più evidente di questa impostazione è che la normativa perfeziona risultati diversi quando viene accostata a differenti credi religiosi. La condizione dei cattolici, se confrontata con quella degli altri fedeli, ne è una chiara riprova.

È indubbio che un peso rilevante nella definizione delle varie posizioni venga rivestito dalla base socio-culturale che fa da sfondo all'analisi. Le nostre radicate tradizioni cattoliche garantiscono infatti uno status privilegiato che produce degli effetti importanti, come la presenza di un ministro del culto cattolico in ogni penitenziario italiano.

In ogni istituto, inoltre, sono individuati dei locali consacrati in cui officiare almeno una cerimonia settimanale, mentre in circostanze di particolare affluenza (periodo pasquale o natalizio, aumento delle richieste, etc.) viene organizzata una turnazione che garantisce in genere due partecipazioni mensili.

I testi sacri sono disponibili in diverse copie e facilmente consultabili presso le biblioteche, e con una certa semplicità si può accedere anche a momenti di sostegno spirituale individuali come la confessione.

Non va infine trascurato che oltre a garantire le "semplici" funzioni di assistenza spirituale individuale e collettiva, un riferimento religioso nel penitenziario significa spesso poter contare, grazie ai legami con le associazioni di volontariato presenti nelle varie parrocchie, su di una più concreta assistenza materiale che si traduce in beni di prima necessità come capi d'abbigliamento adeguati alle temperature interne alla struttura, scarpe, sapone, etc.

Gli stranieri di religione cattolica affrontano pertanto difficoltà tutto sommato trascurabili, dettate principalmente dalla lingua in cui vengono celebrate le funzioni e dalla ridotta disponibilità di testi sacri in lingue diverse dall'italiano, in genere solo in inglese.

Per coloro che professano altre religioni invece il quadro è ben diverso. A colpire è in primo luogo l'abituale carenza di locali idonei alla celebrazione della preghiera, cui possono aggiungersi le difficoltà nel complesso iter burocratico che conduce alla nomina di un ministro del culto, la scarsa disponibilità dei testi sacri, etc.

La generale vetustà delle strutture penitenziarie, appartenenti a periodi storici in cui la devianza straniera era fenomeno dai contenuti numerici e sociali trascurabili e culturalmente omogenei in senso diverso, offre di certo il proprio contributo causale alla produzione di simili risultati. Tuttavia l'attuale dimensione della presenza straniera nei penitenziari italiani, insieme alle sue prevedibili evoluzioni, impone una riflessione che oltre a comprendere gli oggettivi impedimenti che possono considerarsi *in re ipsa* in ogni realtà detentiva, tolleri le restrizioni alle libertà fondamentali non altrimenti eludibili, giacché la privazione della libertà non autorizza la compressione o il sacrificio ingiustificato dei residui diritti della persona.

Il percorso di ricerca condotto attraverso dodici case circondariali ha permesso di esaminare in concreto le condizioni che definiscono la libera professione del culto degli stranieri.

Intervistati per religione		%
islamica	350	58
cattolica	159	26.4
ortodossa	38	6.3
buddista	11	1.8
protestante	5	0.8
altre religioni	24	4
non credenti	16	2.6
tav. 1	603	100

Nella tavola 1 è riportato il numero dei fedeli incontrati per ogni culto, e va precisato che sotto la voce "altro" convivono testimoni di Geova, induisti, scintoisti, evangelici, avventisti del settimo giorno e rasta.

Questo prospetto è utile nel dare risalto alla molteplicità di culti presenti nei nostri istituti detentivi, ma nel corso dell'analisi si farà ricorso ad una meno dispersiva sistemazione in tre grandi categorie, e cioè quella islamica, quella cristiana e una "residuale" [tav. 2].

Divisione in tre classi		%
islamica	350	58
cristiana	202	33.5
altre religioni, nessuna	51	8.5
tav. 2	603	100

Delle tre classi presenti nella tav. 2 l'unica dotata di una relativa coerenza interna è quella islamica, poiché nel gruppo dei cristiani sono stati compresi cattolici, protestanti, ortodossi, etc., mentre in quello "residuale", oltre i praticanti fedi diverse da quelle già menzionate, sono inclusi anche 16 non credenti (sono stati invece scartati gli atei). Prima di proseguire si rendono necessarie alcune precisazioni terminologiche.

Nel corso dei colloqui il tema religioso è stato oggetto di riflessione in più occasioni, e ciò ha spesso determinato l'insorgenza di risposte contraddittorie, talvolta tra loro del tutto incompatibili. È stato frequente, per esempio, incontrare detenuti che si sono dichiarati praticanti all'inizio dell'intervista e disinteressati alle tematiche religiose alla fine della stessa. Lo scetticismo con cui molti soggetti si sono avvicinati al colloquio può rappresentare una prima chiave di lettura di tali risposte, dal momento che gli intervistati solo raramente erano preparati all'incontro, mentre molto più spesso apparivano del tutto all'oscuro degli obiettivi e del significato della ricerca.

Data questa premessa con la dizione "non credenti" si fa riferimento a quei detenuti che, di fronte alla prima domanda sull'argomento, hanno genericamente affermato di non essere interessati ai problemi religiosi, senza con ciò sentirsi né dichiararsi atei o legati a una religione, anche solo per motivi di tradizione familiare o di qualunque altro genere. La loro posizione va quindi tenuta distinta da coloro che sono apparsi "disinteressati" al problema religioso.

Tra le domande poste a coloro che si sono dichiarati praticanti ve ne è stata una in cui si chiedeva di segnalare l'esistenza di eventuali difficoltà o impedimenti circa il quotidiano esercizio della propria religione. In questa occasione molti detenuti hanno fornito risposte dalla non facile interpretazione. Ben 248 detenuti, oltre ai 16 non credenti [tav. 3], hanno dichiarato di non avvertire questo genere di problematica, mostrando un disinteresse per le tematiche religiose non coerente con quanto dichiarato in apertura di colloquio. Tralasciando per ora ogni ulteriore analisi sul senso di queste risposte, sarà a questo gruppo di soggetti che si farà riferimento parlando di "disinteressati" al problema religioso.

La scelta di mantenere la loro presenza nella trattazione discende dalla constatazione che, curiosamente, in più di un'occasione non è stato possibile ravvisare in questi individui opinioni e comportamenti diversi rispetto a quelli di coloro che si sono dichiarati credenti (e viceversa).

Rapporto tra difficoltà e religione professata	nessuna difficoltà	incontra difficoltà	non avverte il problema
islamica	135	15	200
cristiana	156	7	39
altre religioni, nessuna	22	4	25
tav. 3	313	26	264

Esaurite le premesse terminologiche, il primo dato di sicuro interesse è quello fornito dalla tavola 3 dalla quale si evince che, all'interno del campione, il numero di coloro che dichiarano di incontrare difficoltà ed impedimenti nella professione del culto è estremamente basso, appena 26 soggetti su 603 (4.3%). Un risultato a prima vista pienamente soddisfacente, ma che suscita non poche perplessità.

L'incertezza dinnanzi a questi riscontri nasce dalla considerazione che alcune delle lamentele e/o difficoltà manifestate dagli intervistati presentano carattere fortemente "personale", come ad esempio la richiesta di una bibbia in inglese portata avanti per un anno senza risultati, o la definizione di turni lavorativi non coincidenti con l'orario delle funzioni religiose, etc. A queste però se ne associano molte altre che andrebbero considerate "oggettive", cioè teoricamente preclusive all'esercizio del culto, e altrettanto ipoteticamente estensibili ad ogni soggetto che condivida la medesima fede. Quando un detenuto musulmano in un certo istituto, ad esempio, lamenta l'impossibilità di poter effettuare le abluzioni purificatorie necessarie alla preghiera, o la mancanza di un locale che sia correttamente orientato rispetto alla Mecca, o se un buddista in altra sede patisce l'assenza delle condizioni necessarie per la meditazione, o più in generale viene lamentata la mancanza di un ministro del proprio culto, si esprime un disagio che dovrebbe accomunare tutti coloro che, nel medesimo istituto, professano il medesimo credo. Questa presunta coerenza si è dimostrata in realtà piuttosto rara, e ciò ha ingenerato la convinzione di dover approfondire il senso delle risposte fornite.

Tornando al campione, dei 603 detenuti incontrati 350 sono musulmani (pari al 58%), 202 sono cristiani (33.5%), 35 appartengono ad altre confessioni (5.8%), 16 non si sentono appartenenti a nessun credo (2.6%). Gli islamici, quindi, rappresentano tra gli stranieri il gruppo nettamente più numeroso.

5. Gli islamici

Come si è già avuto occasione di notare, la nostra normativa prevede che i fedeli di un culto di minoranza, raggiunto un certo numero di presenze, possano richiedere all'autorità penitenziaria la nomina di un ministro del proprio culto cui sia consentito prestare assistenza spirituale.

Il caso degli islamici è, per varie ragioni, molto più complesso. Innanzitutto in quasi ogni istituto il numero di musulmani presenti è talmente elevato da rendere necessari alcuni interventi preliminari di natura organizzativa, come l'individuazione di un luogo che per capienza oltre che per orientamento possa essere adatto alla preghiera collettiva, la predisposizione delle misure di sicurezza indispensabili per lo spostamento di numerosi detenuti, etc. Inoltre la presenza del ministro del culto rappresenta solo una delle condizioni necessarie alla piena espressione di questa identità religiosa, a cui possono aggiungersi la libertà delle cinque preghiere quotidiane, il rispetto dei vincoli alimentari, il ramadan, etc.

All'interno dei penitenziari visitati molti di questi requisiti essenziali alla pratica religiosa sono risultati carenti, a partire proprio dalla sporadica presenza dei ministri del culto (imam), sostituiti spesso da semplici detenuti, da individui cioè che tale funzione non rivestono al di fuori della struttura carceraria. Gli uffici direttivi dei vari istituti, infatti, sono stati indotti a vagliare con estrema cura le candidature esterne, che il più delle volte vengono respinte. Questa attenzione appare giustificata dall'influenza che l'imam è in grado di esercitare sulle posizioni politico-religiose dei fedeli, e che alcune di queste guide spirituali sono risultate essere il fulcro di cellule dedite all'organizzazione di atti terroristici. Date queste condivisibili premesse appare tuttavia paradossale che si consenta a semplici detenuti di fungere da guide della preghiera, senza alcuna possibilità di controllo di tali individui.

La presenza di ministri del culto e di educatori di religione islamica sarebbe di certo "funzionale" alla rieducazione e all'inserimento nella nostra società di detenuti musulmani. L'assenza degli stessi costituisce un fattore ulteriore - anche nel senso dell'alibi e del "rafforzamento" del senso - della estraneità, della diversità (che è l'esatto opposto della rieducazione). Ciò può quindi diventare - al limite - un fattore criminogeno.

La sensazione di profondo disagio che sarebbe lecito attendersi nei detenuti musulmani dinnanzi a un quadro di diffuse mancanze, come quello incontrato nel corso della ricerca, non trova tuttavia conferma nei dati emersi dal campionamento. Dei 350 soggetti

di religione islamica incontrati soltanto 15 (un esiguo 4%) lamentano l'esistenza di ostacoli ed impedimenti nell'esercizio del culto, mentre 135 (38.6%) non incorrono in alcuna difficoltà e una larga maggioranza (200 detenuti pari al 57%) dichiara di non avvertire il problema. Questi riscontri appaiono per certi versi sorprendenti, dal momento che lasciano emergere una dimensione del problema, e una percezione individuale del disagio, in aperto contrasto con le pressanti richieste che la popolazione detenuta di fede islamica avanza sempre più spesso all'amministrazione penitenziaria. Alcune riflessioni si rendono pertanto opportune.

In via preliminare va tenuto conto che sarebbe fuorviante pretendere che ogni individuo debba vivere il proprio sentimento di appartenenza religiosa con una data intensità o con il medesimo trasporto emotivo di altri soggetti. È certamente difficoltoso stabilire quali debbano essere considerati i punti qualificanti di ogni appartenenza religiosa, in assenza dei quali il soggetto non possa essere considerato realmente "praticante". Nel caso della religione islamica è forse possibile attenersi a due indicatori principali, ossia la pratica delle cinque preghiere quotidiane e il rispetto del mese di digiuno rituale (ramadan).

La posizione dei detenuti albanesi musulmani, alla luce delle considerazioni appena svolte, si inserisce in modo estremamente singolare all'interno della realtà islamica. A colpire non è tanto, o non solo, la frequenza con cui si sono incontrati individui che sconoscono i principi fondamentali della propria religione e non praticano né la preghiera né il ramadan. La prerogativa più evidente appare piuttosto la presenza di una matrice storico-politica nella definizione di un sentire religioso comune a un certo gruppo etnico. Molti degli intervistati, infatti, quasi a voler giustificare la propria scarsa devozione religiosa hanno fatto riferimento agli eventi storico-politici che hanno caratterizzato il loro Paese.

La vicenda è in parte nota perché esperienza comune, con diversi livelli di intensità, a quei popoli che hanno attraversato un periodo più o meno lungo di socialismo reale. Il regime comunista albanese, nato nel secondo dopoguerra, nel rispetto della dottrina marxista ha osteggiato la libera professione di ogni religione, e ha pertanto cresciuto alcune generazioni di individui in un ambiente sociale privo di riferimenti religiosi. La medesima asepsi veniva spesso rigorosamente mantenuta anche in ambito domestico, per il timore che una dichiarata appartenenza religiosa potesse risultare socialmente compromettente per l'intero nucleo familiare.

Caduto il regime, questi soggetti sono stati "invogliati" a prendere posizione anche nel campo religioso, finendo il più delle

volte per basare la loro scelta sulle riscoperte tradizioni familiari, piuttosto che su di una sentita vocazione spirituale. A questo proposito, può essere curioso osservare che nel caso in cui i genitori e le rispettive famiglie professassero religioni differenti, la scelta del "giovane" è quasi sempre ricaduta su quella della madre.

Queste considerazioni tuttavia coinvolgono solo i 44 detenuti albanesi musulmani incontrati, e contribuiscono così a spiegare solo una minima parte delle risposte complessive.

Ciò che maggiormente stride con l'apparente disinteresse verso il tema religioso palesato nelle interviste è, come accennato, l'elevato numero di richieste dal contenuto "religioso" presentate alle amministrazioni penitenziarie. Le più ricorrenti riguardano i precetti imposti dalla religione islamica in tema di alimentazione, e più in particolare il divieto di nutrirsi di carne di maiale⁴, di bere alcolici, o il dover osservare il ramadan, un mese di digiuno rituale in cui dall'alba al tramonto è ammesso ingerire solo liquidi.

La possibilità di rispettare, in un Paese non musulmano, questi precetti all'interno di una casa circondariale richiede sforzi organizzativi considerevoli da parte dell'amministrazione penitenziaria. Le visite effettuate nei penitenziari italiani hanno confermato che si sono compiuti importanti passi in avanti, tesi ad agevolare il rispetto di questi dettami religiosi anche in una situazione difficile come può essere lo stato detentivo. Progressi che appaiono ancora più evidenti se il termine di paragone diventa la situazione dei nostri istituti di reclusione appena pochi anni fa.

Testimonianza eloquente di questi sforzi è la previsione del confezionamento dei pasti, al termine della loro preparazione, per renderli fruibili in un diverso momento della giornata anche da coloro che intendano rispettare il ramadan. È vero che questa opportunità è risultata disponibile solo in uno degli istituti visitati, ma la possibilità di scegliere un "vitto musulmano", privo di alimenti in contrasto con la religione islamica, è offerta nella quasi totalità delle strutture.

L'impegno profuso dall'amministrazione penitenziaria nel tentativo di venire incontro alle esigenze di questi soggetti non può quindi essere taciuto, né altrimenti sottovalutato. Allo stesso tempo, ciò non significa che questi sforzi siano stati sufficienti a impedire che alcune rimostranze siano state comunque avanzate da detenuti musulmani.

⁴ Il rigoroso rispetto di questo principio porterebbe a escludere, oltre il maiale, ogni tipo di carne che non sia stata macellata con un particolare procedimento.

Le più frequenti sono quelle rivolte alla qualità del vitto, circostanza che tuttavia accomuna detenuti di nazionalità e religioni differenti. È infatti piuttosto normale incontrare in ogni penitenziario almeno qualche detenuto che ritenga di scarsa qualità il vitto offertogli. Talvolta questo atteggiamento viene etichettato da alcuni operatori come una "tendenza al lamento", ma è vero che l'incidenza percentuale dei critici sui totali relativi varia da istituto a istituto anche in maniera sensibile, il che può indurre il sospetto che possano esistere delle effettive "difformità qualitative".

Mettendo da parte i reclami vertenti sulle più o meno spiccate abilità gastronomiche degli addetti alle cucine, ciò che più interessa sono le tante lamentele che attribuiscono un valore solo simbolico a molte misure *pro-islam*. Secondo molti detenuti, nella realtà quotidiana il c.d. vitto musulmano non rappresenta una vera alternativa, dal momento che si risolve più spesso nella semplice esclusione dell'ingrediente problematico piuttosto che nella preparazione di una pietanza nutrizionalmente sostitutiva. A titolo esemplificativo si fa riferimento ai casi in cui un primo piatto condito con preparati a base di carne viene sostituito da uno "in bianco", al secondo di carne viene offerto in alternativa - e non sempre - solo del formaggio, il più delle volte ritenuto di scarsissima qualità, etc.

Questo stato di fatto condurrebbe, sempre secondo questi detenuti, verso inevitabili carenze alimentari, fronteggiabili solo da quei fortunati che possono integrare il vitto offerto dall'amministrazione con una propria "spesa". L'esistenza di una situazione di disagio non è certo negabile, ma al tempo stesso appare una forzatura della realtà la prospettazione, da parte dello straniero musulmano, di una irrisolvibile dicotomia i cui termini sarebbero da una parte la malnutrizione conseguente al rispetto dei precetti della propria religione, dall'altra un profondo malessere spirituale causato dalla trasgressione delle prescrizioni alimentari.

	vitto amm.	altro
islamica	138	212
cristiana	72	130
altre religioni, nessuna	20	31
tav. 4	230	373

Due brevi considerazioni possono aiutare a meglio definire i termini della questione. In primo luogo, e in termini generali, si può osservare, con il supporto della tavola 4, che 212 detenuti musulmani su 350 (cioè oltre il 60%) riescono, in misura variabile, a non

dipendere esclusivamente dal cibo offerto dall'amministrazione. Se consideriamo che la solidarietà e la condivisione tra compagni di cella è molto frequente, probabilmente la percentuale reale di chi non si nutre solo "dal carrello" può ritenersi ancora più alta.

Molti detenuti musulmani intervistati, inoltre, hanno ritenuto moralmente discutibile lo sfruttamento della religione, operato da professanti il medesimo credo, quale strumento di pressione finalizzato al conseguimento di finalità materiali. Dalle loro parole è infatti emersa la convinzione che in carcere la religione debba garantire un importante conforto spirituale, coscienti di aver già infranto dettami fondamentali della propria fede posto che «il Corano vieta anche di spacciare, rubare o uccidere». In altri termini, non pare sostenibile che sia l'amministrazione penitenziaria a indurre uno stato di profondo disagio spirituale nello straniero non garantendo a ogni individuo la possibilità di ottemperare a tutti i dettami previsti dalla fede islamica. Molti dei comportamenti che determinano la permanenza di questi musulmani nei nostri penitenziari, infatti, sono ritenuti biasimevoli non solo dalle leggi ordinarie, e ad ogni latitudine, ma anche da quelle della loro religione.

A conclusioni simili giungono anche quei detenuti che ritengono il rispetto di molti precetti religiosi non compatibili con la carcerazione in un Paese straniero, e scelgono di alimentarsi secondo le abitudini locali. Altri ancora, come i musulmani albanesi di cui si è già detto, non avvertono neanche il problema.

Con argomentazioni molto pragmatiche alcuni soggetti hanno dichiarato di aver valutato con particolare attenzione tutti i *pro* e i *contra* di una simile richiesta, alcuni dei quali appaiono agli occhi di un "esterno" del tutto inaspettati.

Negli istituti penitenziari è, ad esempio, piuttosto frequente acquisire molti beni attraverso il baratto, che per alcuni rappresenta l'unica alternativa per far fronte alla cronica assenza di denaro. Una transazione molto diffusa, non certo l'unica, è quella tra la razione di vino e un certo numero di sigarette, variabile in dipendenza di vari fattori, tra i quali l'abilità negoziale dei soggetti. Va da sé che accettare il vitto musulmano, che non contempla alcolici, per molti significherebbe scegliere di rinunciare anche ad uno dei pochi mezzi di scambio di cui possono disporre, a fronte di una situazione alimentare che rimarrebbe comunque, a loro dire, non del tutto soddisfacente.

Anche la presenza di un imam nell'istituto non sembra estranea all'esercizio di un qualche influsso sul numero di detenuti che avanzano questo tipo di richieste. I dati raccolti, inoltre, indicano che l'incidenza percentuale dei disinteressati al culto risulta mag-

giore proprio all'interno di penitenziari in cui è assente una guida religiosa. Data l'importanza dell'argomento si avrà modo di tornare su queste figure, sulla loro "elezione" e sulle conseguenze della loro presenza.

Tutte queste considerazioni, comunque, lasciano irrisolto il rapporto quasi inconciliabile tra la diffusione quasi generalizzata di richieste di vitto musulmano e un basso livello di partecipazione religiosa, ai limiti del disinteresse.

Rapporto tra religione ed esigenze alimentari	esigenze alimentari	nessuna esigenza
islamica	211	139
cristiana	16	186
altre religioni, nessuna	2	49
tav. 5	229	374

Nella tavola 5 è stata incrociata la religione professata con la presenza di una eventuale richiesta di vitto particolare. Questa tabella, grazie a una chiara veste dicotomica, mostra che dei 229 detenuti che dichiarano una qualche particolare necessità connessa al cibo 211 (92.1%) sono di fede islamica, 16 sono cristiani e solo 2 appartengono ad altra o a nessuna confessione.

L'incidenza del fattore religioso nella presentazione di una istanza di vitto speciale è confermata dalla circostanza che il 60% dei musulmani avanza tale richiesta, contro il 7.9% dei cristiani ed il 3.9% del gruppo residuale.

Motivi richiesta vitto speciale		%
religiosi	199	86.9
di salute	24	10.5
culturali	6	2.6
tav. 6	229	100

La dizione "esigenze alimentari" rappresenta una espressione sintetica al cui interno sono state ricomprese tre tipologie di richieste di vitto speciale, sulla base dei motivi che hanno spinto ad avanzare la domanda. In una prima classe sono incluse tutte le risposte congiunte a dettami religiosi, in un'altra quelle connesse a motivi di salute (patologie come il diabete o l'ulcera, degenze post-operatorie, etc.), nell'ultima tutte le richieste legate a motivazioni culturali (come, ad esempio, il dichiararsi vegetariano). La tavola 6

ne mostra le relative frequenze.

Anche in questo caso i riscontri ottenuti individuano la religione come l'elemento decisionale preponderante, con 199 richieste pari all'86.9%, mentre 24 casi sono basati su motivi di salute (10.5%) e solo 6 su ragioni di natura culturale (2.6%).

Motivi richiesta vitto speciale e difficoltà nel culto	esigenze religiose	culturali/ di salute
incontra difficoltà	11	1
non incontra difficoltà	92	15
non avverte il problema	96	14
tav. 7	199	30

Prendendo in considerazione solo coloro che hanno avanzato una qualsiasi richiesta di vitto speciale, nella tavola 7 si sono poste in relazione le difficoltà nella pratica del culto con le esigenze alimentari, queste ultime distinte in due categorie: una è quella che ricomprende le motivazioni religiose mentre l'altra è stata ottenuta accorpando l'insieme dei motivi culturali e di salute.

A risaltare è un evidente paradosso. Nel campione, infatti, tra coloro che richiedono un'alimentazione particolare adducendo necessità di natura religiosa il 48.2% dichiara, dinnanzi a precisa domanda, di non avvertire il problema della pratica religiosa.

Riassumendo brevemente i risultati fin qui ottenuti, tra coloro che inoltrano una richiesta di vitto speciale più di nove su dieci sono musulmani, e sempre nove su dieci supportano questa esigenza con motivazioni di ordine religioso. Poco meno della metà di questi ultimi, però, ha dichiarato in altro momento del colloquio di non essere interessato alle problematiche religiose.

Questi esiti ripropongono l'interrogativo da cui si è partiti e che racchiude due posizioni in apparenza incompatibili. Il fulcro dell'intera questione è la necessità di decrittare le posizioni di questi detenuti, che pur avanzando una richiesta di "vitto musulmano" non descrivono se stessi come musulmani, almeno nel senso che siamo soliti attribuirgli.

L'intero ragionamento riacquista coerenza ipotizzando la presenza di un errore "interpretativo", commesso nel momento in cui si è attribuito valore religioso a una richiesta che sembrerebbe averne tutte le caratteristiche, ma che forse più correttamente deve essere configurata come retaggio culturale. Contro questa interpretazione deporrebbero le reazioni registrate allorché si è fatta notare questa incongruenza, ovvero repliche spesso piccate, come se l'in-

tenzione fosse quella di valutare e giudicare il personale sentire religioso di ognuno, con la malcelata volontà di sminuirne il valore.

Nonostante queste reazioni mirino a negarlo, ogni rituale religioso possiede anche (se non principalmente) una valenza sociale, acquisizione che, da Durkheim in poi, non è stato possibile, né sensato, mettere in discussione. Questo significa che, ad esempio, il rispetto del ramadan, in patria o insieme ai propri connazionali in un paese straniero, può anche voler esprimere il desiderio di condividere esperienze capaci di rafforzare il senso di appartenenza ad un gruppo, e questo non necessariamente perché se ne condivida il significato spirituale. Lo si può anche rispettare in modo puramente consuetudinario, non avendo ragioni sufficienti ad opporvisi, o perché si possono temere le eventuali sanzioni che il gruppo potrebbe imporre ai non osservanti. In ogni caso un dato precetto religioso può essere osservato, dagli appartenenti ad un certo gruppo sociale, anche indipendentemente dal possesso di una radicata spiritualità.

Questa interpretazione permette di ascrivere senso razionale a una condotta che difende un comportamento, una consuetudine capace di confermare e preservare il proprio sé, la propria identità culturale, all'interno di un contesto tendenzialmente disgregativo come un'istituzione totale (l'istituto detentivo). La ritrovata razionalità di questo comportamento da una parte ne circoscrive i contenuti profondamente religiosi, mentre dall'altra pare fornire argomenti a sostegno di coloro che ritengono diffusa una dimensione laica dell'islam.

L'atteggiamento presumibilmente più diffuso tra i detenuti è stato la copertura, quanto consapevole non è facile a dirsi, con motivazioni religiose di una richiesta che affonda le sue radici in un substrato socio-culturale. Non può leggersi diversamente la propensione a descriversi vittime di vessazioni spirituali in assenza di un piatto alternativo alla carne, in contesti in cui manca l'imam, non esiste uno spazio per la preghiera, difettano le copie del testo sacro, etc. Chi dichiara, come unico ostacolo alla professione del proprio credo, la presenza di difficoltà di natura alimentare probabilmente si sta muovendo su un piano ben diverso dalla compressione di un diritto irrinunciabile.

È chiaro che la legittimità di questa richiesta rimane assolutamente impregiudicata, così come rimane quasi del tutto preclusa all'amministrazione la possibilità di distinguere tra chi avanza tale richiesta supportato da sentite esigenze spirituali, e chi è mosso da motivazioni diverse. Solo di rado accade che sia lo stesso detenuto a chiarire il senso della propria domanda, come occorso durante la

permanenza presso la casa circondariale di Torino, in cui un detenuto marocchino (condannato per omicidio e frequentante il polo universitario istituito in collaborazione con l'Università di Torino) di fronte a questo argomento ha preteso che la sua richiesta di vitto musulmano non fosse classificata come scelta di natura religiosa, bensì culturale.

La conclusione di questo ragionamento è riassumibile nell'impressione che le difficoltà di natura *realmente* religiosa coinvolgano solo una minoranza dei detenuti musulmani incontrati. Nel corso della esposizione, infatti, è stato possibile appurare che dei 350 individui intervistati 139 risultano privi di alcun interesse verso la questione religiosa e non avanzano alcuna richiesta, mentre dei restanti 211 circa la metà non è comunque partecipe delle problematiche religiose.

6. L'imam

L'imam rappresenta il ministro del culto islamico, a cui compete dirigere la preghiera collettiva e più in generale colui al quale viene riconosciuta autorità in materia religiosa.

La procedura attraverso cui giungere alla nomina di un ministro del culto all'interno del carcere, diverso dal cappellano cattolico, è identica per ogni religione, ed è subordinata a una domanda proveniente da un numero prestabilito di detenuti professanti il medesimo credo. La presenza islamica è ovunque molto forte, rappresentando la prima religione tra gli stranieri, e ciò rende singolare che l'incontro con un imam in istituto sia evento da considerarsi raro. In realtà a essere poco frequente è la presenza di un imam per così dire "esterno", ossia un soggetto che non sia recluso e presti la propria assistenza spirituale anche al di fuori della struttura detentiva.

Motivazioni di sicurezza rendono come detto più complesso il percorso di nomina, in cui appare necessaria una scrupolosa verifica della compatibilità del soggetto richiesto con l'esercizio di un tale incarico all'interno di un penitenziario. Diversi episodi di cronaca, come è noto, hanno avuto come protagonisti negativi imam di importanti città italiane che legittimavano e talvolta incitavano azioni violente contro gli infedeli, mentre altri sono risultati partecipi di associazioni finalizzate al terrorismo.

Di fronte alla laboriosità di questo cammino la gestione del profilo religioso viene spesso assunta da individui che, sostanzialmente, si auto-investono di questo ruolo. Non è del tutto chiaro,

tuttavia, quale sia la misura dell'effettivo controllo esercitato su questi esiti dall'amministrazione penitenziaria. In diverse occasioni, infatti, è sembrato che questa soluzione venga ritenuta un compromesso accettabile tra la necessità di non condurre all'interno dell'istituto soggetti che possano indurre malcontento, e il diritto dei detenuti di poter usufruire di una guida spirituale anche solo per la preghiera collettiva del venerdì.

È stato possibile incontrare alcuni detenuti-imam, talvolta in modo casuale in altre dietro esplicita richiesta, e si è potuto constatare che ad accomunare questi soggetti vi è sempre il dichiararsi "graditi" alla comunità islamica detenuta. È come se, *vox populi*, si ravvisino nella loro persona i requisiti di età, carisma, preparazione ed autorità morale, necessari ad interpretare tale ruolo, per quanto nessuno di loro abbia mai rivestito tale posizione all'esterno dell'istituto.

Le perplessità che avvolgono questo *modus operandi* sono state già esposte. Si può adesso aggiungere che la presenza di detenuti disinteressati al problema religioso mostra una chiara interazione con la presenza nell'istituto di un imam, interno o esterno che sia. Un attento esame dei dati disponibili dimostra, infatti, che in presenza di un imam le scelte in materia religiosa compiute (*rectius* dichiarate) dai detenuti musulmani si fanno molto più diligenti. Come può notarsi dalla tavola 8, laddove risulta presente una guida spirituale si osservano basse frequenze di disinteressati, mentre al contrario il numero di questi soggetti cresce in assenza di un sostegno, e di un controllo, spirituale.

La complementarietà di questa osservazione con le conclusioni cui si è finora giunti si può cogliere in una ipotesi interpretativa che riconosca l'esistenza di un certo potere di controllo del gruppo sui più o meno virtuosi comportamenti da buon musulmano, controllo che potrebbe venire anche supportato dalla previsione di sanzioni, tanto all'interno quanto all'esterno dell'istituto. In questo quadro l'imam rappresenterebbe la certezza del controllo, la domanda di vitto musulmano una richiesta quasi necessitata.

La possibilità che la comunità eserciti una supervisione sopra alcune condotte individuali sembra essere, pertanto, una plausibile spiegazione di tali comportamenti. A scelte poco avvedute fanno seguito la perdita della solidarietà, del conforto e della concreta assistenza dei propri connazionali. Quando si ha da scontare una pena in un carcere straniero, ciò può significare ritrovarsi in uno stato di abbandono, lo stesso in cui ci si troverebbe se al momento della scarcerazione il gruppo decidesse di emarginare ed escludere dalle proprie reti di solidarietà l'individuo, e ciò soprattutto nelle

piccole città, come sembrano suggerire i dati della tavola 8, dove in neretto sono evidenziati gli istituti privi, al momento della visita, di un imam.

Rapporto tra difficoltà religiose e luogo di rilevazione	incontra difficoltà (nr. e %)		non incontra difficoltà (nr. e %)		non avverte il problema (nr. e %)	
Catania	2	10.5	14	73.7	3	15.8
Palermo	1	3.2	20	64.5	10	32.3
Lecce	2	4.5	23	52.3	19	43.2
Milano	4	4.1	40	40.8	54	55.1
Bologna	-	-	28	50.9	27	49.1
Brescia	1	2.9	13	38.2	20	58.8
Napoli	2	2.7	29	39.2	43	58.1
Firenze	7	15.6	22	48.9	16	35.6
Torino	4	8.3	30	62.5	14	29.2
Verona	2	6.5	19	61.3	10	32.3
Genova	-	-	25	47.2	28	52.8
Roma	1	1.4	50	70.4	20	28.2
tav. 8	26		313		264	

7. I cattolici

L'attenzione finora riservata ai detenuti di religione islamica discende da due ragioni fondamentali. La prima è puramente numerica, posto che i musulmani rappresentano la seconda confessione religiosa nel nostro Paese. Bisogna inoltre ricordare che quando l'oggetto dell'analisi viene, come in questo caso, esclusivamente circoscritto agli stranieri, l'islamismo diventa la religione maggiormente rappresentata. La seconda ragione concerne l'attesa problematicità delle diverse confessioni, ossia le difficoltà derivanti dall'insieme di precetti che ogni fedele è chiamato a rispettare in ogni condizione, e che possono generare ricadute conflittuali con la propria quotidianità all'interno di un penitenziario.

In altri termini la libera professione di alcune religioni appare più incerta di altre, ma tra tutte quella islamica pone i problemi maggiori in virtù del numero di fedeli presenti nelle carceri italiane. Le presumibili difficoltà cui possono andare incontro detenuti stranieri di religione cristiana appaiono invece, sia numericamente che sostanzialmente, inferiori.

Difficoltà nel culto cattolici		%
incontra difficoltà	7	3.5
non incontra difficoltà	156	77.2
non avverte il problema	39	19.3
tav. 9	202	100

Come già accaduto allorché si era trattata la posizione dei musulmani, i dati a disposizione relativi ai cattolici (presentati nella tav. 9) palesano una ridotta dimensione problematica connessa all'esercizio del culto. Più di tre quarti degli intervistati infatti non incontra alcuna difficoltà, solo sette dichiarano la presenza di un qualche impedimento, mentre il 20% circa non si dichiara interessato alle tematiche religiose.

La modesta incidenza di "problemi spirituali" sugli intervistati discende anche dal peso che, nel totale dei soggetti in difficoltà, viene esercitato dalla rilevazione compiuta presso la casa circondariale Sollicciano di Firenze. Tre dei sette detenuti che lamentano impedimenti alla pratica del culto sono stati incontrati proprio in questo istituto, dove in seguito all'evasione di alcuni detenuti albanesi erano state adottate alcune misure punitive, tra cui anche la chiusura della chiesa e la sospensione di ogni occasione di sostegno spirituale individuale. Anche in questa occasione, come già accaduto in precedenza, si delinea una distanza irriducibile tra i giudizi espressi da fedeli del medesimo credo nei confronti della medesima situazione. A Firenze, infatti, tre detenuti lamentano la chiusura della chiesa che impedisce loro di partecipare alla messa domenicale, mentre gli altri dodici cattolici incontrati nello stesso luogo non avvertono alcun disagio.

Come per i musulmani, anche in questo caso si ripropone la discutibile opportunità di definire dei parametri che individuino i requisiti minimi di appartenenza di un certo individuo a un determinato credo. La partecipazione alla messa domenicale insieme a una certa frequenza nelle confessioni potrebbero valere da buoni indicatori. Ciò che però può aggiungersi è che tra i cattolici appare più verosimile la diffusa presenza di un approccio laico, quindi un sentimento religioso moderato, che contribuisce a ridimensionare il peso di eventuali impedimenti oggettivi.

La minore problematicità di questo gruppo di fedeli può essere facilmente dedotta anche attraverso il confronto con le difficoltà in precedenza registrate per gli islamici.

La prima evidente divergenza risiede nella incidenza mostrata

dalle carenze strutturali, dal momento che una cappella, o comunque un locale consacrato, è presente in ogni istituto. L'accesso alle funzioni è regolato da turni che consentono, a ogni detenuto che lo desidera, di partecipare alla messa con cadenza più o meno quindicinale, per quanto i tempi possano variare in funzione delle dimensioni della sala e del numero di detenuti che avanza richiesta.

La disponibilità di testi sacri è generalmente buona, talvolta con l'unico limite della presenza di traduzioni esclusivamente in lingua inglese.

La stessa presenza dei ministri del culto cattolico è ovviamente molto più capillare che negli altri casi, non risultando alcun istituto privo di un cappellano. Questa figura, lo si è già detto, in molte occasioni rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che non possiedono nulla di diverso da quello con cui sono entrati in istituto. Diventa così possibile ottenere beni di prima necessità come capi di abbigliamento, sapone, etc. molte volte senza alcuna distinzione basata sulla religione professata.

8. Le altre confessioni

Rimane da considerare la situazione degli appartenenti alla categoria residuale, dalla quale vengono esclusi i non credenti. La tavola 10 evidenzia dei risultati singolari, dal momento che questo gruppo mostra sia il più alto valore percentuale relativo di coloro che non incontrano problemi, sia di coloro che incontrano impedimenti all'esercizio del culto.

Difficoltà nel culto categoria residuale		%
incontra difficoltà	4	11.4
non incontra difficoltà	22	62.8
non avverte il problema	9	25.7
tav. 10	35	100

La scarsa consistenza numerica dell'insieme lascia risaltare, ancora una volta, gli effetti delle misure punitive decretate presso la casa circondariale di Firenze. La metà dei soggetti in difficoltà, infatti, si trova a fronteggiare ostacoli nella pratica del proprio culto nel penitenziario del capoluogo toscano. Più in particolare, si tratta di due cinesi buddisti che non riescono, in celle condivise con altri detenuti, a trovare le condizioni minime per la meditazione e la preghiera.

La categoria in esame raccoglie, come si ricorderà, individui professanti molte religioni diverse, ma tutti accomunati da una medesima sofferenza. Al di là degli occasionali impedimenti individuali, infatti, è soprattutto l'assenza di ministri del proprio culto a venire maggiormente patita. Ancor prima di affrontare il complesso iter burocratico, in questi casi possono venire a mancare dei requisiti preliminari come la presenza del numero minimo necessario ad attivare l'intera procedura. È un segnale confortante, comunque, aver potuto constatare il buon esito di tale laborioso percorso in due diversi istituti, nei quali si era giunti alla nomina di una guida spirituale per i testimoni di Geova, presente in istituto alcune volte la settimana.

9. La religione e il diritto penale

Il potenziale valore discriminante della religione nella definizione di condotte contrarie all'ordinamento penale è argomentazione sostenuta, con preoccupante frequenza, anche da alcuni esponenti politici con precedenti nomine ministeriali. In questa sede si può solo provare a verificare empiricamente l'esistenza o meno di legami significativi tra la religione professata e la tipologia di reato commessa.

Rapporto religione tipologia di reato	droga	reati violenti	furto, ricettazione	altro
islamica	176	83	51	40
cristiana	86	55	32	29
altra religione,nessuna	19	17	6	9
tav. 11	281	155	89	78

L'argomento può essere risolto in poche parole. Escludendo infatti i casi di atti terroristici in cui la matrice ideologica religiosa è apertamente dichiarata, attraverso la tavola 11 è possibile negare risolutamente l'esistenza nel campione di alcun legame apprezzabile tra le variabili religione-reato.

Nella successiva tabella 12, invece, è l'esistenza di una relazione tra religione professata e condanna inflitta a esser presa in considerazione. L'opportunità di una verifica empirica sul tema nasce dalla diffusa convinzione dei detenuti stranieri di essere vittime di un accanimento giudiziario, che colpirebbe in modo particolare gli

appartenenti ad alcune nazionalità. Gli intervistati si mostrano certi di questa inesorabile severità, meno delle cause che la produrrebbero, tra cui vengono menzionate il Paese di provenienza, il colore della pelle, la religione professata, etc.

Rapporto tra religione e condanna ricevuta	in attesa	0-1a	1a-3a	3a-5a	+5a
islamica	47	72	97	73	61
cristiana	36	20	43	59	44
altra religione, nessuna	5	5	7	15	19
tav. 12	88	97	147	147	124

La peculiarità di questa opinione consiste nel ritenere che una discriminazione possa esserci non solo tra italiani e stranieri, ma anche tra stranieri di diverse nazionalità. I primi e più sensibili portavoce di questa convinzione sono stati i detenuti di origine nordafricana, ma la rilevante consistenza numerica dimostra che si tratta di opinione condivisa anche da detenuti originari di zone geografiche diverse dal Maghreb. Una disamina approfondita del problema esula dalle finalità di questo lavoro, per cui saranno sufficienti alcune brevi considerazioni agevolate dal supporto grafico delle tavole 12 e 13.

Dalla tavola 12 risulta che ogni gruppo religioso segna il proprio massimo relativo in una categoria diversa: i cristiani ottengono il valore percentuale più elevato nella classe compresa tra tre e cinque anni, gli islamici in quella tra uno e tre anni, mentre nella categoria residuale si registra un 37.2% condannato ad una pena superiore ai cinque anni.

Nella tavola 13 sono invece incrociate la durata della condanna inflitta e la zona geografica di provenienza.

Zona geografica e condanna ricevuta	Nord Africa	Balcani-Est Europa	Africa	Centro-Sud America	Oriente-Medioriente	Europa UE
0-1 anno	57	14	11	7	8	-
1-3 anni	74	29	17	15	10	2
3-5 anni	51	43	18	13	12	10
+5 anni	37	57	4	11	8	7
tav. 13	219	143	50	46	38	19

Come può notarsi quasi il 90% dei detenuti di origine comunitaria si trova in un penitenziario italiano con una pena da scontare superiore ai tre anni, mentre per oltre un terzo si sale a una superiore ai cinque. Si consideri che nel campione i detenuti comunitari sono quasi integralmente coinvolti in episodi di traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

I detenuti nordafricani, i più sensibili a questo tipo di lamentele, presentano anch'essi numerosi soggetti accusati di violazione del D.P.R. n.309/90 (ben oltre la metà), per quanto risultino coinvolti più nello spaccio che nel commercio di sostanze psicotrope. Mentre però gli europei esauriscono in tale categoria la propria presenza, gli originari del Maghreb risultano responsabili anche di altre tipologie di reato, tra cui ad esempio oltre il 40% dei delitti commessi con violenza su persone registrati nel campione.

Il coinvolgimento in episodi criminali che, alla luce delle previsioni sanzionatorie edittali del nostro codice, possono definirsi piuttosto gravi non trova riscontro in un valore percentuale significativo nella casella relativa alle condanne superiori ai cinque anni. Al contrario in questa categoria un valore più basso lo possono vantare solo i detenuti africani. Se ciò non dovesse bastare si può notare con facilità come siano proprio i nordafricani ad ottenere il maggior numero di condanne miti (fino ad un anno), con un certo margine su tutti gli altri gruppi.

In definitiva, esulando da questa sede ogni possibilità di confronto del trattamento sanzionatorio tra italiani e stranieri, sembra potersi concludere che non esista un *generalizzato* accanimento sanzionatorio nei confronti di soggetti aventi una particolare nazionalità o professanti una determinata religione.

Un'ultima, breve riflessione. Nel campione la presenza musulmana è molto consistente, pari a circa il 58% del totale, ma ciò che più colpisce è che il 77% dei detenuti tossicodipendenti incontrati è di religione islamica. Inoltre, accorpando in un unico insieme oltre ai tossicodipendenti anche gli affetti da HIV e gli alcolisti (come è stato fatto nella tavola 14), l'incidenza dei musulmani sul totale raggiunge valori prossimi al 70%.

Problemi esistenziali e religione	nessuno	fisici	psicologici, mentali	HIV, droga, alcolismo	altro
islamica	218	65	30	25	12
cristiana	127	45	16	8	6
altra religione, nessuna	29	9	3	3	7
tav. 14	374	119	49	36	25

Anche in questo caso si corre il rischio di non poter correttamente scindere il contributo causale di due variabili che tendono a sovrapporsi, ossia la religione e la provenienza da una certa zona geografica.

Questi dati confermano con la forza dei numeri una realtà che da tempo appare con chiarezza in molte città italiane. Per molti stranieri, e per gli originari del Nordafrica in modo particolare, non sussiste soltanto l'evidenza di un grande coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti, ma anche la presenza di un gran numero di abituali consumatori di simili sostanze.

10. Conclusioni

Nel corso di questo studio si è cercato di descrivere, con l'ausilio di preziosi riferimenti empirici, la condizione concreta in cui si trovano i detenuti stranieri che sentono la necessità, lungo la loro esperienza detentiva, di trovare sostegno nella fede.

In termini generali sembra chiaro che non è possibile accomunare le posizioni di soggetti che professano religioni diverse. La quotidianità che si trovano ad affrontare varia infatti sensibilmente da caso a caso, e appare piuttosto buona per i cattolici e i cristiani in genere, quasi sufficiente per i culti compresi nella categoria residuale, problematica per gli islamici.

Scendendo più nel particolare, l'impressione ricavata dalle visite presso le varie case circondariali è che il problema religioso sia cruccio veramente di pochi individui. Molto più frequente appare invece un accostamento disinteressato a tali esperienze, con alcune posizioni dubbie come quella di tanti musulmani e delle loro richieste ammantate di una "apparente religiosità". Per coloro che, invece, vivono la propria dimensione spirituale con maggiore intensità e trasporto lo scenario può apparire davvero complicato. L'osservanza di molti precetti può diventare una vana speranza quando ci si trova a dover dividere la propria cella con otto individui (ma ne basterebbe anche solo la metà), di nazioni e religioni diverse. Il rinvenimento di un punto di equilibrio fra le varie posizioni, che spaziano dal praticante fino all'ateo, che possa rispettare le residue libertà di tutti in uno spazio vitale così ridotto sembra, onestamente, operazione assai complessa.

Come si è avuto modo di ricordare nel corso della trattazione, esistono alcuni impedimenti che possono definirsi strutturali, tra cui spicca la penuria di locali adibiti a luogo di preghiera per i non cattolici, e dinnanzi ai quali anche la buona volontà degli operatori

può ben poco. Per queste ragioni un giudizio che accomuni le diverse realtà incontrate non è possibile. Si può solo procedere caso per caso, verificando quali concrete risorse ogni istituto abbia potuto e voluto mettere in gioco.

Quello che può rilevarsi in termini più generali, è l'impressione che un po' ovunque la situazione sia particolarmente tesa. Tensione che traspare, ad esempio, dalle frequenti accuse (neanche troppo velate) rivolte al personale nel suo complesso, ritenuto dai ristretti responsabile oltre che del più completo lassismo dinnanzi alle richieste avanzate dai detenuti, anche di offese e violenze seguite dalla copertura e difesa dei responsabili. Sull'altro fronte, il carico che gli agenti, soprattutto i più anziani, sono chiamati a sopportare si sta forse allontanando troppo da quanto erano stati preparati a gestire. Naturalmente ogni ruolo è poi rivestito da singoli individui, e può succedere di incontrare (a Milano) un agente di polizia penitenziaria (intorno alla cinquantina, con "25 anni di carcere", come ha detto lui stesso) che chiede aiuto perché non riesce a capire di cosa abbia bisogno un ragazzo africano arrivato appena qualche giorno prima e che si esprime solo in un incerto inglese.

Non ci si aspettava certo di trovare un clima sereno e rilassato all'interno dei penitenziari, ma rimane fermo il convincimento che in alcuni contesti, in cui più frequenti sono state le reciproche accuse tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria, si crei una sorta di circuito negativo che si autoalimenta ad ogni gesto. Le singole azioni si legano tra loro e diventano processi di mortificazione che molte volte non passano neanche attraverso comportamenti violenti, fisici o verbali. Di questo tipo di situazioni non è facile, anzi è pressoché impossibile, trovare testimonianze diverse dai racconti dei detenuti che dichiarano di averle subite. Rimane pertanto del tutto impraticabile una precisa quantificazione dell'incidenza di tali condotte a livello sistemico.

Ancora meno semplice è capire quanto questo atteggiamento sia interamente, o parzialmente, condizionato da motivazioni religiose. È forse più vicino al vero supporre che il generale clima di sospetto nei confronti degli stranieri in genere, e degli islamici in particolare, sia destinato a non rimanere fuori dalle mura dei nostri penitenziari.

